IV. EIDGENÖSSISCHE STEMPELABGABE

DROIT DE TIMBRE FÉDÉRAL

52. Sentenza 27 dicembre 1923 nella causa S. A. Tannini Ticinesi contro Ticino.

Legge federale 4 ottobre 1917 sulle tasse di bollo, art. 2. — Atto costitutivo di una S. A. sottomesso al bollo cantonale ticinese per l'iscrizione a registro fondiario. — Liceità di questa tassa cantonale, quantunque le azioni, conferite dalla società a terzi come equivalente di stabili da loro apportati, siano soggette al bollo federale.

A.—La legge federale sulle tasse di bollo 4 ottobre 1917, che attua e precisa il principio posto dall'art. 41 bis in fine CF, dispone nel suo art. 2: « Se in conformità della » presente legge un documento è gravato da tasse o ne » è esente, i cantoni non possono colpire di tassa di bollo » o di registro il documento stesso nè altro documento » che si riferisce al medesimo rapporto giuridico. »

Tra gli atti o documenti sottoposti alla tassa di bollo federale, la legge (art. 17) comprende le azioni delle società anonime stabilite in Isvizzera.

L'ordinanza 27 marzo 1918 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, tendente allá coordinazione della legislazione cantonale in tema di bollo colla legislazione federale precitata, premesso sotto la lettera B che rimangono soggetti alla tassa di bollo cantonale « tutti gli atti, » contratti, allegati e documenti che per le attuali leggi » cantonali sono soggetti al diritto di bollo, in quanto » non ne siano esonerati... in relazione alla legge federale », specifica sotto B I d cif. 2 : « devono essere stesi in carta » bollata dell'1 % o frazione di mille... 2. le copie di » istromenti notarili da presentarsi all'archivio, all'ufficio » del registro o da destinarsi alle parti. »

B. — Mediante istromento 21 febbraio 1923 a rogiti notaio G. Noseda in Chiasso veniva istituita la S. A. Tannini Ticinesi con sede in Chiasso. In questo istromento è detto che la ditta « Les Fils de P. A. Rey in La Rochette ha fatto alla società un apporto di 125,778 fchi. (in realtà 100,000 fchi.) in beni stabili, ricevendo in pagamento 200 azioni sociali di 500 fchi. cadauna.

Una copia di quest'atto, su carta da bollo di 1 fco., fu presentata, come pezza giustificativa, all'ufficio del registro per l'annotazione del trapasso, alla nuova società, dei beni stabili costituenti l'apporto. In seguito di che l'ufficio applicava un supplemento di bollo, computato all' $1^{0}/_{00}$ sulla stima dell'apporto di 125,778 fchi.; ciò in conformità del disposto precitato B I d cif. 2 dell'ordinanza cantonale 27 marzo 1918 e relativo regolamento 13 dicembre 1920 (art. 34).

Da questo provvedimento la S. A. Tannini si aggravò presso il Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino, sostenendo che l'apporto degli stabili, almeno in concorrenza della parte rappresentata dal valore delle 200 azioni (100,000 fchi.) assegnate in pagamento alla ditta apportatrice, non poteva essere assoggettato al bollo cantonale perchè le azioni erano già soggette al bollo federale (art. 2 legge federale 4 ottobre 1917). Chiedeva che il supplemento di bollo venisse limitato a 26 fchi. e che gli altri 100 le venissero restituiti.

C. — Con risoluzione 21 giugno u. s. il Dipartimento di Giustizia respingeva il ricorso. Il suo modo di vedere (come esso risulta anche dalla risposta al presente gravame) è il seguente: E vero che sul prezzo di detti stabili 100,000 fchi. sono stati pagati in azioni. Ma il bollo cantonale non è percepito su di esse, ma su una operazione diversa e speciale, cioè l'iscrizione a registro del trapasso degli stabili alla S. A. Tannini, operazione soggetta al bollo in conformità della legge cantonale che, a questo riguardo, non si trova punto in conflitto colla legge federale. Il conferimento di stabili in un atto di

istituzione di una società anonima costituisce atto di cessione o di vendita. Il modo di pagamento dell'apporto, vale a dire degli stabili ceduti, non può mutare la natura dell'atto.

D. — Da questa risoluzione la S. A. Tannini ricorre al Tribunale federale con gravame di diritto pubblico interposto nei termini e nei modi di legge, riproponendo a giudicare le conclusioni dedotte in sede cantonale.

Dei motivi del ricorso e degli argomenti della risposta del Dipartimento di Giustizia si dirà, per quanto occorra, nei seguenti considerandi:

Considerando in diritto:

1º — Conformemente alle conclusioni dedotte in sede cantonale, sui 126 fchi, versati all'ufficio del registro la ricorrente, anche in questa sede, chiede solo la restituzione di 100 fchi. corrispondenti all'1 º/00 dell'apporto pagato in azioni, e rinuncia a contestare il versamento di 26 fchi., che l'ufficio ha richiesto per altri motivi, di cui non occorre quindi occuparsi.

In altri termini, la ricorrente propone a giudicare, se la tassa di bollo che il Cantone Ticino, in base al disposto della lettera B I d cif. 2 dell'ordinanza 27 marzo 1918 ha percepito per l'iscrizione a registro del trapasso di proprietà degli stabili apportati e per i quali la ditta apportante ha ricevuto delle azioni, sia conciliabile col divieto previsto dall'art. 2 della legge federale sul bollo 4 ottobre 1917 (v. stato di fatto A).

2º — E fuori di dubbio che, da un canto, la tassa di 100 fchi., esatta dal Cantone Ticino, è una tassa di bollo e precisamente una tassa di iscrizione a registro a sensi dell'art. 2 della legge federale precitata. Dall'altro, è parimenti certo, che qualche relazione esiste tra il documento consegnato all'ufficio del registro, vale a dire l'istromento istitutivo della S. A. Tannini, che prevede la cessione a quest'ultima degli stabili apportati dalla ditta Les Fils de P. A. Rey in La Rochette, e i documenti

o atti soggetti al bollo federale, vale a dire le azioni conferite a quella ditta a pagamento degli stabili apportati. Infatti, i diritti incorporati in queste azioni furono acquistati come equivalente degli apporti stipulati nel contratto di costituzione della società. E questo è in sostanza l'argomento cardinale, che la ricorrente accampa in favore della sua tesi. Ma gli atti, che il fisco cantonale ha colpito, non sono le azioni stesse date in pagamento alla ditta cessionaria degli stabili (nel qual caso la soluzione nel senso della ricorrente non potrebbe essere dubbia), sibbene l'atto o il fatto della iscrizione a registro, indispensabile per la voltura catastale degli stabili.

Chiedesi quindi — e questo è il problema della causa — se quest'atto di iscrizione si riferisca al « medesimo rapporto giuridico » (art. 2 in fine della legge federale), per il quale la legge colpisce le azioni date in compenso alla ditta apportante.

3º — La risposta è negativa.

Come rettamente rileva il Consiglio di Stato nella sua risposta, la tassa ticinese di bollo per l'iscrizione a registro del trapasso di stabili colpisce indistintamente tutte le volture catastali (accettuate le donazioni ecc., art. 19 del regolamento 13 dicembre 1920 sulle tasse per le operazioni concernenti il registro fiscale), senza riguardo alla causa giuridica del trasferimento.

L'istromento 21 febbraio 1923 a rogiti Noseda vi vien sottomesso, non perchè includa un apporto alla Società ricorrente, ma in quanto esso implica una transazione immobiliare e la relativa iscrizione a registro. L'oggetto della tassa cantonale è quindi diverso da quello del bollo federale, che è percepito sui documenti (azioni), constatanti il rapporto giuridico tra la società e gli azionisti. E bensì vero, che questo rapporto giuridico ripete la sua origine dal contratto di società sottoposto al bollo cantonale; ma in quanto implica il trapasso degli stabili, questo contratto non concerne che la parte dell'opera-

zione di carattere immobiliare. Ora l'art. 41 bis in fine CF, che forma la base costituzionale della legge federale 4 ottobre 1917, riserva espressamente ai Cantoni la facoltà di colpire di tasse di bollo o di diritti di registro i documenti relativi ad operazione fondiarie o di pegno immobiliare. In base a questa riserva, contenuta nel disposto costituzionale stesso, il Tribunale federale ha già pronunciato (v. sentenza il giugno 1920 nella causa Vollenweider c. Ginevra, RU 46 I p. 56), che « ove il diritto cantonale si » applica ad una transazione » di cui non sussiste traccia alcuna nel documento sog-» getto alla tassa federale (in casu, azioni), occorre » interpretare in modo restrittivo la norma di decisione » dei conflitti tra la Confederazione ed i Cantoni prevista » dall'art. 2 della legge federale, e quindi dichiarare » lecita l'esazione di una tassa cantonale, anche se la » transazione immobiliare avesse servito a creare od a » predisporre il rapporto giuridico constatato nei titoli » che sono soggetti al bollo federale ». Questo argomento ha valore anche nel caso in esame. Infatti, la voltura degli stabili dalla ditta apportante alla nuova società è una condizione preparatoria della emissione delle azioni; essa non influisce in modo veruno sul contenuto di questi titoli. Non è quindi esatto il dire, come fa la ricorrente, che l'atto registrato e gli atti sui quali porta il bollo federale si riferiscano al medesimo rapporto giuridico e che quindi la tassa cantonale si sovrapponga illecitamente al diritto federale.

4º — La soluzione accolta in questo giudizio è conforme alla opinione dei commentatori della legge federale (v. Landmann, Im Hof & Joehr, Commento alla legge federale 4 ottobre 1917 p. 132 oss. 2 all'art. 2; Blumenstein, oss. 12 in fine all'art. 2), ed alla decisione di questa Corte nel caso precitato Vollenweider c. Ginevra, che all'ipotesi attuale è molto analogo. In quella causa si trattava del diritto « d'enregistrement et de transcription » ginevrino (art. 25 e 176 della legge ginevrina sulle pub-

bliche contribuzioni). Questo diritto, invero, si differenzia dal bollo di registro ticinese nel senso, che il primo porta direttamente sul rapporto giuridico, cioè sulla voltura catastale degli stabili e costituisce essenzialmente un diritto di mutazione ; il secondo invece non porta che indirettamente sulla mutazione stessa e, direttamente, colpisce solo il documento destinato a giustificare la domanda di iscrizione del trapasso a registro. Infatti, accanto al diritto di bollo di registro, la legge ticinese conosce una tassa di mutazione o voltura catastale propriamente detta (v. art. 19 e seg. regolamento cantonale 13 dicembre 1920 per le operazioni sul registro fondiario), che nel caso in esame comportava un importo di 754 fchi. 80, non contestato. Ma la differenza tra il sistema ginevrino e quello ticinese non è così decisiva da indurre soluzione diversa. Come il diritto di mutazione stesso, anche la tassa di bollo del sistema ticinese non è in conflitto colla legge federale. Infatti, questa iscrizione a registro fa parte delle operazioni indispensabili affinchè l'acquisto di stabili consegua valore di diritto reale (carattere costitutivo dell'iscrizione a registro secondo il CC art. 656, 665 e 971). Ora, tutti gli atti necessari (CC art. 942, 963 e 965) per rendere perfetta una voltura catastale fanno parte delle operazioni fondiarie di transazioni immobiliari espressamente riservate dall'art. 41 bis in fine CF. Che invece di essere percepito insieme col diritto di mutazione, il bollo di iscrizione ticinese sia esatto a parte nella forma di un diritto ad valorem da apporsi sul documento stesso che contiene la stipulazione immobiliare, non è decisivo. Essenziale si è solo, che il documento sottoposto al diritto cantonale lo sia in occasione di una operazione fondiaria estranea al rapporto giuridico inerente all'atto colpito dall'imposta federale; condizione questa che si verifica tanto in riguardo al bollo ticinese di registro, che al diritto « d'enregistrement et de transcription » del sistema di Ginevra (cfr. anche la circolare 20 febbraio 1918 del Consiglio federale ai Governi cantonali sull'attuazione della legge federale 4 ottobre 1917 cif. 2 e 4, Foglio federale ed. francese p. 323 e seg.).

A torto la ricorrente invoca la sentenza del Tribunale federale nella causa Polus c. Ticino. In quel caso non si trattava di una transazione immobiliare e la tassa era richiesta per altri motivi, che diversificano essenzialmente quell'ipotesi dal problema attuale.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

V. INTERKANTONALES ARMENRECHT ASSISTANCE GRATUITE INTERCANTONALE

53. Arrêt du 2 novembre 1923

dans la cause canton de Berne contre canton de Vaud.

Art. 45 Const. féd.: Question de savoir si et à quelles conditions l'obligation d'assistance incombe au canton d'origine ou au canton du domicile.

A. — Le 11 novembre 1916 Alfred Paley, originaire de Puidoux, précédemment à Chexbres, s'est fixé à Heimberg (district de Thoune) avec sa famille composée de sa femme et de 12 enfants dont le plus âgé est né en 1900 et le plus jeune en 1915. Le 1er mars 1917 il a obtenu de la direction de Police bernoise un permis de domicile. Il était employé aux Ateliers fédéraux de construction à Thoune.

En août 1918 il est parti pour la France pour chercher un emploi mieux rétribué. Avant son départ il a promis aux autorités communales de Heimberg de pourvoir dès le 1er novembre à l'entretien de sa famille auprès de sa mère à Puidoux. Le bail de l'appartement occupé par la famille ayant pris fin le 1er novembre, la commune de Heimberg a invité le 22 octobre la commune de Puidoux à se saisir du cas « bevor es zum polizeilichen Transport kommt ». En attendant elle a installé la famille dans la Chapelle évangélique en garantissant le paiement du loyer.

Au début Paley avait envoyé quelque argent à sa famille, mais pas assez pour l'entretien complètement. Au bout d'un certain temps les deux aînés ont quitté leur mère et se sont rendus dans le canton de Vaud. Au commencement de 1919 Paley est mort à Paris.

Le 17 février 1919 le conseil communal de Heimberg a sollicité de la Préfecture de Thoune le rapatriement de la famille Paley dans sa commune d'origine. Le 17 avril le Préfet a transmis cette demande à la Direction bernoise de police qui le 24 avril s'est adressé au Conseil d'Etat vaudois en le priant de prendre les mesures nécessaires pour que la commune de Puidoux se chargeât de la famille.

Le 8 mai le Conseil d'Etat vaudois a informé la Direction de Police que les 7 enfants cadets avaient été admis au nombre des protégés de l'Institution cantonale en faveur de l'enfance, les aînés étant en mesure de subvenir à leur entretien, et que la commune d'origine était chargé de fournir des renseignements quant au placement des enfants et au rapatriement de la famille. Le 26 mai il a ajouté que l'enfant Paul Antoine Paley était également admis dans l'institution en faveur de l'enfance.

Le 16 juin, le Conseil d'Etat vaudois a avisé la Direction de Police bernoise que dame Paley désirait rester à Heimberg avec ses enfants, il lui a demandé son avis à ce sujet et l'a priée de lui indiquer « à quels pasteur ou autorité la pension de notre institution devra être versée ».

Le conseil communal de Heimberg à qui cette lettre avait été transmise a écrit le 29 juin à la Direction de